

Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del 15 gennaio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 maggio 1990¹ concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3^{bis}

^{3bis}I contributi accordati per migliorie di valorizzazione vanno detratti dall'importo della prestazione suppletiva.

Art. 19 cpv. 1 let. a n. 5

¹ Il modulo previsto dall'articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere:

- a. Per gli aumenti di pigione:
 5. in caso di prestazioni suppletive l'informazione se il locatore riceve contributi per migliorie di valorizzazione.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

15 gennaio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ SR 221.213.11

